

**Allegato "B" al n. 69.345 di Rep. e al n. 16.923 di Racc.**

**STATUTO**

**TITOLO I°**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE E CARATTERI DELLA SOCIETÀ**

1. E' corrente la Società a responsabilità limitata, denominata "Alto Vicentino Ambiente S.r.l.".

2. La Società risponde al modello in house providing di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e all'articolo 16 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e produce servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali soci, operando in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti ai sensi dell'art. 4, comma 4 del menzionato Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175.

Essendo stata a suo tempo costituita in applicazione dell'articolo 22, comma 3, lett. e) della legge 8.06.1990, n. 142, la Società opera altresì in regime di continuità, ai sensi della normativa pro tempore applicabile, nella gestione dei servizi pubblici che ad essa risultano affidati dagli enti locali soci anche mediante le deliberazioni dei rispettivi Consigli di approvazione dell'oggetto sociale.

3. Il presente statuto formalizza e riassume le forme di controllo complessivamente esercitate dagli enti locali soci nei confronti di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.

**ART. 2 - SEDE**

1. La sede sociale viene eletta nel Comune di SCHIO (VI).

2. Per esigenze di servizio l'Organo amministrativo potrà costituire uffici, cantieri e/o magazzini sia a Schio (VI) che in altri Comuni, e/o sopprimerli. L'Organo amministrativo ha inoltre facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al punto 1 del presente articolo.

3. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal registro delle imprese. Ogni socio dovrà sotto la sua responsabilità, notificare tempestivamente alla società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere comunicate, a cura dell'Organo amministrativo, al competente registro delle imprese nei modi e termini di legge. Il mutamento del domicilio produce effetti, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese competente.

**ART. 3 - OGGETTO**

1. La Società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi di interesse generale:

\* la gestione dei rifiuti urbani, speciali e di tutte le categorie, nonché dei residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione;

\* la progettazione, costruzione e gestione degli impianti per lo svolgimento dei servizi ad essa affidati, e per conto terzi con esclusione espressa di quanto riservato alle libere professioni;

\* l'organizzazione e la gestione degli altri servizi di igiene ambientale quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- pulizia e spazzamento di aree pubbliche e di uso pubblico, lavaggio strade e fontane, pulizia dei muri;

- pulizia, disotturazione, ispezione di fognature, spurgo pozzi neri, caditoie, e pozzetti stradali;

- servizio sgombero neve;

- disinfezione, disinfestazione, derattizzazione;

- bonifica discariche abusive e di aree contaminate da rifiuti, anche speciali, pericolosi;

- cura e manutenzione del verde;

- servizi igienici pubblici anche automatizzati;

\* il rilevamento e il controllo delle emissioni e delle acque reflue;

\* la costruzione e la gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue;

\* la gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche;

\* la bonifica, il risanamento e il ripristino ambientale;

\* l'acquisto, la produzione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione, lo scambio e la cessione di energia elettrica;

\* la produzione, il trattamento, la distribuzione e la gestione di calore;

\* le attività di autotrasporto di cose c/terzi a norma dell'art. 13, comma 3, della Legge 298/74, al fine di adempiere agli scopi societari;

\* le attività promozionali per la salvaguardia dell'ambiente, le analisi, i controlli, gli studi e le ricerche in campo ambientale;

\* i servizi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione del personale;

\* la riscossione delle tariffe dei servizi.

1-bis Nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa di settore specificamente applicabile al modello di società in house providing, AVA srl può svolgere tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale anche a mezzo di società da essa direttamente partecipate.

2. Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello in house providing, la Società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati che siano ad essa affidate dai comuni o da altri enti pubblici e/o privati, e persone fisiche.

3. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli

altri enti pubblici e le università e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma.

4. Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello in house providing, la Società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

5. Oltre l'ottanta per cento del fatturato dalla Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti locali soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

6. Nella produzione ulteriore di cui al comma precedente rientrano le attività anche di servizio pubblico svolte presso Enti locali non soci e presso enti e/o soggetti privati.

7. La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture secondo le norme e i principi specificamente applicabili.

8. In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la legislazione stabilisca un periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la Società prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge. Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la società potrà partecipare alle predette gare per l'assegnazione di quei servizi che risultano ad essa attualmente affidati in via diretta.

#### **ART. 4 - DURATA**

1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2100 (trentuno dicembre duemilacent) e può essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con decisione dell'Assemblea dei soci.

2. Lo scioglimento può inoltre avvenire per le cause previste dal Codice Civile, o da disposizioni di legge.

#### **TITOLO II°**

#### **CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI**

#### **ART. 5 - CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è di Euro 3.526.199,00 (tremilionicinquecentoventiseimilacentonovantanove virgola zerozero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Ogni socio dispone di tanti voti quanti i multipli di 1,00 (uno virgola zero zero) Euro compresi nella sua quota.

2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Organo amministrativo, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.

3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti di cui al comma secondo, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile; resta esclusa la vendita coattiva.

Il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

4. La Società è in house providing ai sensi degli articoli 5 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e 16 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175. La quota del capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società, fermo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e dall'articolo 16, comma 1 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175.

#### **ART. 6 - QUOTE**

1. Le quote sono nominative e indivisibili e sono trasferibili a norma di Legge.

2. Il possesso di una quota comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci.

3. Il socio che intende cedere a terzi, anche a titolo gratuito, tutta o parte della propria quota, deve comunicare tale sua intenzione, con l'indicazione della quota che intende cedere, il prezzo, le modalità e il nominativo dell'acquirente, mediante lettera raccomandata, alla società la quale senza indugio, previa verifica del rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4 del presente statuto, deve, sempre a mezzo lettera raccomandata, dare avviso della comunicata intenzione di cessione a tutti i soci risultanti iscritti nel registro delle imprese, allegando nel contempo la comunicazione del socio che intende cedere la propria quota.

4. I soci hanno facoltà di procedere all'acquisto della quota al prezzo di cui sopra, in proporzione alle rispettive partecipazioni societarie, dandone comunicazione scritta al socio venditore e alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato alla Società.

5. Se uno o più soci non intendessero procedere all'acquisto, le quote di eventuale loro spettanza e rimaste invendute, potranno, previa comunicazione mediante lettera raccomandata da parte del socio cedente, essere acquistate dagli altri soci, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali seguendo la procedura sopra descritta. In ogni caso, il socio sarà libero di trasferire tutta o parte della propria quota qualora, osservato l'obbligo di preventiva comunicazione alla Società sopra stabilita, siano decorsi entrambi i termini in-

nanzi indicati, senza che nel frattempo l'Organo amministrativo abbia negato l'autorizzazione al compimento dell'atto di trasferimento per difetto dei requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 4, ovvero sia stato esercitato il diritto di acquisto di tutta la quota in vendita da parte degli altri soci.

6. Qualsiasi trasferimento effettuato senza il rispetto della procedura del presente articolo e della disposizione di cui all'articolo 5, comma 4 di questo statuto, sarà nullo e inefficace nei confronti della Società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio dei diritti sociali.

7. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci che voterà con le maggioranze previste al successivo articolo 12 per le modifiche dello Statuto il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, fermo che, salvo diversa determinazione, le quote devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali.

8. E' inefficace verso la società, e non legittima all'esercizio dei diritti sociali, ogni atto suscettibile di determinare l'esercizio dei diritti derivanti dalle quote da parte di soggetti diversi rispetto a quelli di cui al precedente articolo 5, comma 4.

9. Ogni atto di trasferimento di diritti di cui al comma che precede deve essere comunicato, tramite lettera raccomandata a.r., al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico della società. L'Organo amministrativo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 4. Nel caso in cui tali requisiti non sussistano l'Organo amministrativo non autorizza il compimento dell'atto, che, se compiuto, resterà inefficace verso la società e verso i soci. Se sussistono i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 4, l'Organo amministrativo autorizza l'atto con raccomandata a.r., e dovrà essere osservata, in quanto compatibile, la sopra descritta procedura prevista ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione.

10. In caso di successione, trasformazione ovvero di altri eventi diversi dal trasferimento per atto negoziale, i quali comunque determinerebbero come conseguenza la titolarità delle quote o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi rispetto a quelli previsti nell'art. 5 del presente statuto, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso dall'articolo 2437 ter del Codice civile.

#### **ART. 7 - ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO**

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

a) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;

b) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal Settore pubblico e/o privato;

c) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.

2. I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo amministrativo nei termini e modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.

I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, finanziamenti fruttiferi e finanziamenti infruttiferi, nel rispetto delle norme in vigore.

3. Tali finanziamenti possono essere effettuati, anche non in proporzione al Capitale Sociale, ma si intendono sempre non onerosi, salvo espresso patto contrario.

4. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti.

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea che delibera, su proposta dell'organo amministrativo, con le stesse maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

5. Nel dare applicazione al presente articolo deve rimanere fermo e impregiudicato quanto stabilito nel precedente articolo 5, comma 4.

### **TITOLO III°**

#### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

##### **ART. 8 - ORGANI**

1. Sono Organi della Società:

a) l'Assemblea

b) l'Organo amministrativo

c) il Collegio Sindacale.

2. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

##### **ART. 9 - ASSEMBLEA**

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dall'Organo amministrativo, oppure quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, oppure quando ne facciano richiesta un terzo degli enti locali soci anche se rappresentano una quota di capitale inferiore al

quinto.

3. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società. Tuttavia può venire convocata anche in luogo diverso, purché nel territorio degli enti locali soci.

#### **ART. 10 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico, a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo di posta elettronica certificata spedita all'indirizzo risultante dal sito web [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it), indicante la sede, il giorno, il mese, l'anno, l'ora, e contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi nei termini di Legge.

2. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.

3. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e tutti gli amministratori e i Sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

#### **ART. 11 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

1. Sono ammessi all'Assemblea i soci risultanti dal registro delle imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro delle imprese.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2479 bis del Codice Civile. La medesima persona non può ricevere più di una delega.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa.

4. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in assenza o in caso di impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente l'Assemblea designa tra gli intervenuti la persona incaricata di presiederla.

5. Il Presidente dell'Assemblea, consenziente l'Assemblea nomina un Segretario anche non socio con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante. Nei casi previsti dalla legge o a richiesta dell'Organo Amministrativo il verbale è redatto da un notaio, il quale verbale anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci, nel quale deve essere annotata la data di trascrizione del medesimo verbale sul libro. E' inoltre consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e da tutti

gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

#### **ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. Le disposizioni del presente articolo sono preordinate a garantire ai soci enti locali il controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a), comma 2 e comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50.

2. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e delle connesse relazioni previste per legge;
- b) l'approvazione del Piano Industriale annuale e pluriennale, comprensivi della relazione programmatica e del piano economico-finanziario;
- c) l'esame e l'approvazione della Relazione di cui all'art. 18 del presente statuto;
- d) la nomina dell'Organo amministrativo e quando opti per il consiglio di amministrazione, il numero, la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e dei relativi compensi;
- e) il numero, la nomina e la revoca del Presidente e degli altri componenti del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone i relativi compensi;
- f) la destinazione degli utili ivi compresa la loro distribuzione;
- g) la deliberazione degli schemi tipo dei contratti di servizio e delle relative modificazioni, cui l'Organo amministrativo deve attenersi in sede di approvazione del contratto di servizio con ciascun Comune socio ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del presente statuto;
- h) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- i) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l) le decisioni sugli argomenti che l'Amministratore unico oppure uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione;
- m) l'approvazione dello statuto delle società di secondo grado a mezzo delle quali AVA srl esercita le attività indicate dall'art. 3, comma 1-bis del presente statuto, il quale deve contenere disposizioni tali da permettere agli enti locali so-

ci in AVA srl di esercitare, tramite quest'ultima società, il controllo sulle società di secondo grado analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi interni;

n) acquisti, alienazioni patrimoniali e finanziamenti superiori al 25% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, se non già previsti nell'ambito dei documenti di cui alla precedente lettera b).

2-bis. Con l'approvazione della Relazione di cui all'articolo 18 del presente statuto e del bilancio di esercizio i soci verificano lo stato di attuazione degli obiettivi e, ove occorra, individuano le azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario.

3. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti enti locali soci che rappresentino almeno il 60% degli enti locali medesimi e che rappresentino almeno il 60% delle quote di capitale sociale.

4. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori e i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

5. L'Assemblea può richiedere agli altri organi e uffici della società la trasmissione di tutti gli atti e informazioni indispensabili all'esercizio dei propri compiti e funzioni.

#### **ART. 13 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. La Società è amministrata, in alternativa, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, sulla base di apposita delibera dell'Assemblea motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

2. Il Consiglio di Amministrazione, può nominare un Vice Presidente esclusivamente al fine di individuare il sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri, può delegare le proprie funzioni a un solo amministratore. L'Amministratore Delegato, che il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti, avrà tutti i poteri risultanti dalla delega, con i limiti stabiliti dalla stessa.

L'Organo amministrativo può inoltre nominare procuratori generali o speciali.

3. Nel rispetto delle norme specificamente applicabili, all'Organo amministrativo spetta:

- a) il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio;
- b) un compenso determinato dall'Assemblea.

4. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

#### **ART. 14 - CARICHE SOCIALI**

1. L'Amministratore Unico e il Consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

2. Se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applicano le norme del Codice Civile.

3. L'elezione dell'Organo amministrativo avviene nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, lett. a) del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50.

4. Nella nomina dell'Organo amministrativo si osservano le disposizioni in materia di equilibrio di genere, specificamente applicabili.

5. I componenti dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dall'ordinamento.

#### **ART. 15 - RAPPRESENTANZA SOCIALE**

1. La rappresentanza e la firma in nome e per conto della Società di fronte ai terzi ed in giudizio sono attribuite all'Amministratore Unico o, in presenza del Consiglio di amministrazione, al Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice Presidente, ove nominato.

2. Nei limiti dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, i poteri, le competenze, la rappresentanza e la firma in nome e per conto della Società, possono essere attribuite ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile, al Direttore Generale ove nominato.

#### **ART. 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Quando l'Assemblea nomina il Consiglio di amministrazione, l'organo si raduna, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nel territorio degli Enti locali soci, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e comunque almeno ogni tre mesi.

2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna altresì, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi, almeno otto giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo o, con telegramma o telefax. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche a mezzo telefonico e la riunione in tal caso avverrà entro ventiquattro ore.

4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente dal Vice Presidente, e in caso di assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

**ART. 17 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

2. Ogni consigliere dispone di un voto.

3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

5. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Delle deliberazioni dell'Organo amministrativo si redige apposito verbale, firmato dall'Amministratore Unico o dal Presidente e dal Segretario che di norma è il Direttore Generale ove nominato, ovvero altro soggetto anche estraneo all'Organo amministrativo.

**ART. 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'Organo amministrativo è investito della gestione della Società, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

2. Approva i contratti di servizio ed il loro aggiornamento annuale, nonché la carta dei servizi, nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea previste all'articolo 12 del presente statuto.

3. Adotta i Regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della Società.

4. Può rilasciare anche ad estranei, procure, procure speciali per la trattazione e l'esecuzione di determinati atti e categorie di atti relativi alla gestione sociale, stabilendo poteri e compensi.

5. L'organo amministrativo approva entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sul generale andamento della gestione, contenente anche il conto economico consuntivo del semestre trascorso, e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette all'Assemblea per l'esame ed approvazione previste dall'articolo 12 del presente statuto.

**ART. 19 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Quando l'Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione

di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non siasi deliberato diversamente.

2. Il Presidente inoltre, o chi ne fa le veci, rappresenta la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

#### **ART. 20 - DIVIETI ED ALTRE RESPONSABILITA'**

1. Gli Amministratori della Società sono soggetti al rispetto di quanto previsto degli artt. 2390/2391/2392 del Codice Civile.

#### **ART. 21 - DIRETTORE GENERALE**

1. Agli uffici della Società può essere preposto un Direttore Generale nominato dall'Organo amministrativo.

2. La durata dell'incarico non può superare i tre anni ed è rinnovabile. Tre mesi prima della scadenza contrattuale l'Organo amministrativo delibera circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore Generale. La deliberazione di cessazione o conferma deve essere presa dalla maggioranza assoluta dei membri in carica.

3. Al Direttore Generale è demandata l'attuazione dei deliberati dell'Organo amministrativo e dell'Assemblea.

4. L'Organo amministrativo può delegare, rilasciando anche procura, i compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

#### **ART. 22 - CONTROLLO**

1. La Società è soggetta al controllo del Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti tra coloro che risultino in possesso, fermo il dettato dell'art. 2449 del Codice Civile, del titolo di Revisore Legale (Decreto Legislativo 27.01.2010 n. 39).

2. Le competenze annuali dei membri del Collegio Sindacale sono determinate dall'Assemblea all'atto di nomina; il rimborso spese è comunque dovuto.

3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

4. Il Collegio Sindacale ha le attribuzioni fissate dalla Legge. Esso deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Il Sindaco che senza giustificato motivo non partecipi durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio, decade d'ufficio. Il processo verbale delle riunioni è trascritto nel libro sociale e sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I Sindaci devono altresì intervenire alle adunanze dell'Organo amministrativo e all'Assemblea nei modi previsti dall'art. 2405 del Codice Civile.

5. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e sono responsabili solidalmente con l'Organo amministrativo per

i fatti o le omissioni di questi, quando il danno presumibilmente non si sarebbe prodotto in presenza di una effettiva e conforme azione di vigilanza.

6. Il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale o a un revisore, ai sensi di legge.

7. Nella nomina del Collegio sindacale si osservano le disposizioni in materia di equilibrio di genere, specificamente applicabili.

8. I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dall'ordinamento.

#### **ART. 23 - CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI**

1. Ferme le prerogative di controllo analogo congiunte disciplinate dal presente statuto, i soci hanno diritto di ottenere dall'Organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ed hanno diritto di sottoporre all'Organo amministrativo proposte e problematiche attinenti l'attività sociale.

2. È inoltre consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

3. L'Organo amministrativo e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine l'Organo amministrativo può anche convocare l'Assemblea della società al fine di sottoporre alla approvazione degli enti locali soci gli atti, ulteriori rispetto a quelli elencati dall'articolo 12 del presente statuto, che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

4. La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti determinati preventivamente dagli enti locali nel rispetto dell'art. 12 del presente statuto ovvero, quando competenti, dalle Autorità o Agenzie sovracomunali previste dalla normativa statale e regionale.

#### **ART. 24 - DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO**

1. Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla Legge.

2. Il socio può inoltre recedere dalla società qualora revochi in via definitiva gli affidamenti alla società, nei casi stabiliti dal contratto di servizio.

## **T I T O L O   I V °**

### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

#### **ART. 25 - ESERCIZIO SOCIALE**

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il I° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

#### **ART. 26 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

1. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo formula il bilancio con il suo conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e quant'altro richiesto per legge, da sottoporre all'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni di cui al II° comma dell'articolo 2364 Codice Civile.

2. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinerà gli utili nel rispetto delle norme di Legge vigenti e secondo sua determinazione, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale; il residuo importo può essere destinato al perseguimento dell'ulteriore sviluppo dell'attività sociale ovvero distribuito secondo delibera dell'Assemblea.

3. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dall'Organo amministrativo, nel termine fissato annualmente. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva straordinario trascorsi 5 (cinque) anni dal giorno in cui diventino esigibili.

## **T I T O L O   V °**

### **NORME FINALI**

#### **ART. 27 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

Verificandosi una causa di scioglimento della società prevista dalla legge si applica la disciplina prevista dagli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

#### **ART. 28 - RINVIO ALLA LEGGE**

Al presente Statuto si applica la Legge italiana e in particolare le norme sulle società contenute nel Codice Civile e le norme generali di diritto privato, in quanto non derogate dalle norme speciali sulle società a partecipazione pubblica.

#### **ART. 29 - FORO COMPETENTE**

Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazioni o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

#### **ART. 30 - COMPUTO DEI TERMINI**

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

F.to: LOVATO CARLO

F.to: ANNA MARIA FIENGO NOTAIO (L.S.)